



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Verbale n° 29 del 19/06/2013

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: *TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ISTITUZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013. .*

Oggi diciannove Giugno Duemilatredici alle ore 19:00 nella sala delle adunanze presso la Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	LODI PIERO	Sindaco	X	
2	FORTINI VASCO	Presidente	X	
3	CARIANI MARCELLA	Consigliere Anziano	X	
4	GARUTI GIAN GABRIELE	Consigliere	X	
5	CONTI ROBERTO	Consigliere	X	
6	MATTIOLI MASSIMO	Consigliere	X	
7	ZAPPATERRA DENIS	Consigliere	X	
8	DINELLI ANNA	Consigliere	X	
9	TESTONI MICHELE	Consigliere	X	
10	TASSINARI COSMA	Consigliere	X	
11	CARLOTTI CINZIA	Consigliere	X	
12	FAVA PAOLO	Consigliere		X
13	CORVINI LUIGI	Consigliere		X
14	TOSELLI STEFANO	Vice Presidente	X	
15	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	X	
16	MAGAGNA LORENZO	Consigliere	X	
17	MATTARELLI MARCO	Consigliere	X	
			15	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, CLEMENTE MARGHERITA.

Presiede il Sig. FORTINI VASCO nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: MATTIOLI MASSIMO - ZAPPATERRA DENIS - GALUPPI GIANPAOLO.

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI IL VICE SINDACO PEDACI E GLI ASSESSORI MANDEROLI BUSI – TASSINARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale;

VISTA la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati

VISTO l’art 14 del D.L. n.201 del 6.12.2011 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e modificato dall’art 1 comma 387 della Legge di Stabilità n.228/2012 entrata in vigore il 01.01.2013, che:

- istituisce, a far data dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, a copertura integrale dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- al comma 2, dispone che il soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- al comma 23, prevede che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sia approvato dall’autorità competente, ossia da ATERSIR che esercita in via esclusiva, in forma associata, le funzioni pubbliche relative al servizio rifiuti, ai sensi della citata L.R. Emilia Romagna 23/2011;
- al comma 9, consente ai Comuni di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o della tariffa corrispettivo, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione dei previgenti regimi di prelievo (TARSU, TIA 1 o TIA 2);

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 18/04/2013, con la quale è stato stabilito di affidare la gestione del tributo “TARES” per l’anno 2013 alla società C.M.V. Servizi srl, che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA 2, in conformità al disposto di cui all’art. 14, comma 35 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e la relativa approvazione dei Piani Economico- Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito, previa acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio Locale;

VISTE le linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe pubblicate sul sito istituzionale ministeriale

RICHIAMATE

- la Delibera n. 26 del 21.12.2012 con cui il Consiglio d'Ambito ha approvato i Piani Finanziari dei Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena e Ravenna precisando che sarebbe stata necessaria una successiva valutazione sugli importi indicati alle voci CARC anche in seguito alla definizione della modalità di effettuazione del servizio di riscossione da parte dei Comuni;
- la nota di ATERSIR n. AT/2013/754 del 04/02/2013, condivisa con ANCI-ER, che riassumendo ed interpretando il quadro normativo, fornisce un'indicazione sull'iter procedurale da seguire anticipando la necessità da parte di Atersir di modificare i Piani Finanziari di ogni Comune così come sopra descritto;
- la Delibera n. 3 del 12.03.2013 con cui il Consiglio d'Ambito ha modificato i Piani Finanziari per l'anno 2013 dei Comuni delle Province Ferrara e Ravenna approvati con deliberazione n. 26/2012;

VISTI l'art. 10 del D.L. n. 35 dell' 8.04.2013, che introduce alcune disposizioni in deroga all'art. 14 del D.L. 201/2011, e la circolare interpretativa n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 7857 del 29.04.2013 che recita: “[...] *la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l'anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l'attribuzione del gettito riguarda anche l'ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.*”

PRESO ATTO che il processo per l' approvazione delle tariffe del tributo si articola nelle seguenti fasi ai sensi delle modalità di calcolo indicate nel DPR 158/99:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio (PEF);
- b) suddivisione fra costi fissi e variabili (PEF);
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche (elaborazione tariffaria);
- d) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili da attribuire alle singole categorie di utenza in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo (elaborazione tariffaria).

CONSIDERATO che, come rimarcato dalle linee guida ministeriali le fasi a) e b) attengono alla definizione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) mentre le fasi c) e d) al calcolo delle tariffe articolate nelle diverse categorie di utenze e, pertanto, alle Delibere Tariffarie;

RICHIAMATO il comma 23 art 14 del D.L 201/2011 che ben definisce le fasi e le competenze: “ *Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente*”;

DATO ATTO che

- il soggetto che svolge il servizio e che elabora il PEF è la Società CMV SERVIZI SRL, ai sensi dell'affidamento della gestione conferito dall'ex ATO Ferrara con propria Delibera n 3 del 03.05.2005;
- l'Autorità competente per l'approvazione del PEF ad integrale copertura dei costi del servizio rifiuti è, allo stato attuale, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR – ai sensi della L.R. 23/2011;
- ogni Comune elabora, sulla base del PEF, le tariffe del tributo e le approva in Consiglio Comunale;

PRESO ATTO i PEF approvati da ATERSIR sono al netto di IVA e non comprensivi della voce di costo CARC poiché le competenze decisionali in merito all'attività di accertamento/riscossione sono espressamente attribuite ai Comuni ai sensi del DL 201/2012, così come la relativa valorizzazione del costo. Infatti, con propria nota ATERSIR ha comunicato a tutti i comuni che in sede di approvazione delle delibere tariffarie nei propri consigli comunali, gli stessi avrebbero potuto integrare i PEF comprendendo le quote relative ai CARC ed eventualmente prevedendo anche ulteriori fondi legati al rischio di insolvenza, qualora siano gli stessi Comuni i soggetti esposti a tale rischio;

ACQUISITA dal Gestore la relazione in merito alla determinazione delle tariffe del tributo TARES per l'anno 2013, prot. 26227 del 13/6/2013, allegata parte integrante e sostanziale;

VALUTATE e fatte proprie le motivazioni in merito alle scelte compiute, fondate su criteri logici e razionali, congruenti con le finalità della tassa - tenuto conto del contesto normativo complesso e ancora in evoluzione, che non permette di assumere dati certi e termini di riferimento definitivi - le cui tariffe vengono sottoposte all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale,

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato dal soggetto che svolge il servizio stesso, come sopra indicato ;

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA altresì la legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione in legge del DL. 35/2013 che proroga ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013 al 30 settembre 2013;

VISTO l' art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest' organo all'adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 15 – VOTI CONTRARI N. 4 (Magagna – Mattarelli – Galuppi – Toselli) – VOTI FAVOREVOLI N. 11

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di prendere atto dell'art 14 del D.L. n.201 del 6.12.2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e modificato dall'art 1 comma 387 della Legge di Stabilità n.228/2012 entrata in vigore il 01.01.2013, che istituisce, a far data dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, a copertura integrale dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- 3) di prendere atto della Delibera n. 26 del 21.12.2012 con cui il Consiglio d'Ambito ha approvato i Piani Finanziari dei Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena e Ravenna, precisando che sarebbe stata necessaria una successiva valutazione sugli importi indicati alle voci CARC anche in seguito alla definizione della modalità di effettuazione del servizio di riscossione da parte dei Comuni, e della Delibera n. 3 del 12.03.2013 con cui il Consiglio d'Ambito ha modificato i Piani Finanziari per l'anno 2013 dei Comuni delle Province Ferrara e Ravenna approvati con deliberazione n. 26/2012;
- 4) di approvare l'integrazione al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, (Allegato 1, lett. A e B), redatto dal soggetto che svolge il servizio come da relazione trasmessa da CMV Servizi srl con prot. n. 26227 del 13/06/2013, per le motivazioni in essa contenute in merito alle scelte compiute, fondate su criteri logici e razionali, congruenti con le finalità della tassa;
- 5) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" anno 2013, di cui al prospetto Allegato 1, lett. C, come da suddetta relazione trasmessa da CMV Servizi srl, per le motivazioni in essa contenute in merito alle scelte compiute, fondate su criteri logici e razionali, congruenti con le finalità della tassa, tenuto conto del contesto normativo complesso e ancora in evoluzione, che non permette di assumere dati certi e termini di riferimento definitivi ;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
- 7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 8) di dare atto che con successiva convenzione, verranno definiti gli aspetti gestionali regolanti il rapporto CMV Servizi s.r.l. – Comune, per l' anno 2013.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 15

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Verbale n° 29 del 19/06/2013

Oggetto: **TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ISTITUZIONE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013.**

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
FORTINI VASCO

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si certifica che copia in PDF della presente deliberazione di Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio (www.comune.cento.fe.it) per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).

Cento, _____

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

Firma
Il Segretario Generale
CLEMENTE MARGHERITA